



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Incidenti stradali: il risarcimento del danno può essere personalizzato purché...

Autore: Redazione | 02/11/2014



La tabella a “punto d’invalidità” può essere integrata dalla personalizzazione del danno non patrimoniale ma sono necessari specifici elementi di prova.

Sinistri stradali: inutile chiedere **risarcimenti** esosi e sproporzionati. Ci sono già le **tabelle** che misurano l'indennizzo secondo i "**punti di invalidità**" determinati dal medico legale (nominato dall'assicurazione o, se si va in causa, dal giudice). Tuttavia, la giurisprudenza consente di ottenere, in determinati casi, qualcosa in più. Infatti, secondo un indirizzo ormai consolidato, che ha trovato conferma in una sentenza di venerdì scorso della **Cassazione [1]**, è possibile una "personalizzazione adeguata" del danno non patrimoniale. Ma ad una condizione: devono esservi specifici elementi di supporto sul piano delle prove. E ciò perché la personalizzazione prevista nelle tabelle a punto di invalidità serve proprio a considerare aspetti pregiudizievoli che ordinariamente vanno oltre un determinato grado di menomazione dell'integrità psico-fisica. Insomma: il ristoro a titolo di personalizzazione resta nella misura stabilita dalle tabelle a meno che non emergano **elementi specifici** per giustificare l'incremento.

La tabella a punto di invalidità in uso nei tribunali è già calibrata in modo da tenere conto di profili di pregiudizi che vanno oltre l'ordinario grado di menomazione e dunque il ristoro non può essere aumentato se mancano specifici elementi di supporto sul piano probatorio.

In generale, quando il giudice deve liquidare il **danno alla salute** "a punto variabile" dopo l'incidente stradale, nella motivazione deve indicare tre elementi:

- a) il valore monetario di base del punto;
- b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell'età della vittima;
- c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o meno il risarcimento standard previsto dalle tabelle.

Il chiarimento era già stato dato lo scorso 10 ottobre sempre dalla Cassazione **[2]**.

La **liquidazione equitativa**, spiegano infatti dalla Corte, non può svolgersi a

«frettoloso calcolo ragionieristico» del tutto sganciato dal caso concreto. Per assicurare parità di trattamento, dunque, il giudice deve indicare quale sia il criterio standard adottato, com'è stato individuato e quali sono i criteri ispiratori e le modalità di calcolo: bisogna rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito nella decisione.

Che succede se l'assicurazione **ritarda nel pagamento** del risarcimento del danno alla salute?

L'assicurazione deve indennizzare l'infortunato per il danno rappresentato dalla possibilità perduta di **investire la somma** che gli spetta ricavando un **lucro finanziario**. La liquidazione è effettuata in via equitativa e può avvenire anche sotto forma di **interessi**, che tuttavia non sono interessi in senso tecnico - vale a dire frutti civili del credito principale - ma una vera e propria voce dell'unico credito risarcitorio.

Il **tasso** è scelto secondo **equità** dal giudice in base al caso concreto: gli interessi devono essere applicati sulla media fra il credito risarcitorio espresso in moneta all'epoca, rispettivamente, dell'incidente stradale e della liquidazione.

Il debitore del risarcimento del danno aquiliano è **in mora** automatica dal giorno del fatto illecito: nel caso del danno biologico permanente gli interessi si producono dalla data di consolidamento dei postumi; dopodiché l'insieme di sorte capitale e danno da mora inizierà a produrre interessi al tasso legale.

Note

[1] Cass. sent. n. 23147/14 del 31.10.2014. **[2]** Cass. sent. n. 21396/14 del 10.10.2014. *Autore immagine: 123rf com*